

Regolamento Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI

approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) in data 13 giugno 2009

COSTITUZIONE CSMT

Art. 1

Il **CENTRO STUDI MATERIALI e TECNICHE (CSMT)** è una struttura operativa del Club Alpino Italiano (CAI).

Il CSMT è retto dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa, funzionale e gestionale del CSMT stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento generale e nel rispetto degli indirizzi definiti ed approvati dal CC con delibera n. 4/2009.

Titolo I

SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE

Art. 2

1. Il CSMT ha lo scopo in generale di studiare materiali e attrezzature alpinistiche e speleologiche, nella loro accezione più ampia, e di occuparsi delle modalità del loro impiego. Il CSMT opera nell'ambito della struttura centrale CAI svolgendo con continuità specifiche funzioni di studio, ricerca, diffusione dei risultati e tecnico-consultive di supporto all'attività del Sodalizio.

2. Il CSMT sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività affidati dal Comitato Direttivo Centrale (CDC) anche per mezzo di propri distaccamenti sul territorio nazionale.

Art. 3

1. Il CSMT ha sede presso la Sede Centrale del Sodalizio. Può essere fissato un recapito presso il Presidente pro tempore del CSMT.

2. Il Presidente del CSMT è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al CSMT così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del CAI Sede Centrale, ivi compresi l'impianto denominato "Torre di Padova" ed il "Laboratorio" siti rispettivamente presso il Centro Sportivo Brentella di Via Pelosa 74/c - Padova - e in Via A. Volta, 19 Z.I. - Taggì di Sopra (Villafranca Padovana - PD).

Art. 4

1. Il CSMT non può nominare od inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).

2. Il CSMT non può assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Titolo II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Art. 5

1. L'organico del CSMT può variare da un minimo di sette ad un massimo di venti componenti, compreso il Presidente. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi e delle funzioni del CSMT di cui all'Articolo 2.

2. Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC, dal Consigliere Centrale Referente e dal Consiglio Direttivo del CSMT in scadenza, in funzione delle attività programmate per il successivo triennio.

3. I componenti del CSMT vengono incaricati dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere Centrale Referente e dal Consiglio Direttivo del CSMT in scadenza.

4. I componenti del CSMT durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato.

5. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del CSMT rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento dei componenti del nuovo CSMT.

6. Il Presidente del CSMT viene eletto dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti del CSMT stesso e del Consigliere Centrale Referente, nella sua prima seduta utile successiva all'assegnazione degli incarichi ai componenti del CSMT; nel frattempo svolge le funzioni di Presidente del CSMT, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.

7. Il Presidente può rimanere in carica per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente che ha svolto i due mandati potrà essere ulteriormente incaricato a far parte del CSMT al pari degli altri componenti.

Art. 6

1. La carica di Presidente del CSMT e gli incarichi dei componenti del CSMT sono gratuiti e possono essere affidati solo a soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie.

2. I componenti del CSMT prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura deliberata dal CDC.

Art. 7

1. Al conferimento del primo incarico ed ai successivi rinnovi dei componenti del CSMT, provvede il CC in apposita seduta convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG), sulla base di un documento programmatico presentato dalla Presidenza Generale ed approvato dal CC.

Art. 8

1. Le proposte di incarico da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum verranno escluse.

2. Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non dia contributi significativi alle attività programmate, può essere sostituito dal CC, su proposta del Consiglio Direttivo di cui al successivo Articolo 10. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa si procede secondo l'Articolo 5 comma 3 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti del CSMT, per qualsiasi motivo decaduti o l'eventuale integrazione con nuovi componenti, il CC provvede ad assegnare l'incarico secondo quanto previsto dall'Articolo 5 comma 3 del presente regolamento.

Art. 9

1. I componenti incaricati dal CC costituiscono l'Assemblea del CSMT.

2. L'Assemblea assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) - avvenuta la nomina del Presidente, nella prima riunione utile elegge il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) - costituisce il Consiglio Direttivo;
- c) - su proposta del Consiglio Direttivo, approva i programmi del CSMT da sottoporre al CDC e al CC per quanto di loro competenza;
- d) - redige le proposte di modifica del regolamento del CSMT da sottoporre al CC;
- e) - costituisce, conferma o sopprime i distaccamenti; per ognuno di essi ne stabilisce l'organico, ne nomina i responsabili ed i componenti e ne approva i programmi annuali delle attività;
- f) - a fine mandato propone il numero dei componenti del CSMT per il successivo triennio.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vice Presidente ed una terza persona scelta fra gli altri componenti incaricati del CSMT.

2. Il Consiglio Direttivo svolge il compito di :

- a) - coordinare le attività programmate dall'Assemblea del CSMT;
 - b) - coordinare le attività dei distaccamenti;
 - c) - mantenere i rapporti con il CC, il CDC e la Direzione del CAI;
 - d) - mantenere i rapporti con le altre componenti del CAI;
 - e) - mantenere i rapporti con le altre organizzazioni alpinistiche e con l'esterno;
 - f) - proporre a fine mandato al CC, su incarico dell'Assemblea del CSMT, il numero dei componenti per il successivo triennio;
 - g) - proporre a fine mandato al CC i nominativi dei componenti del CSMT per il successivo triennio;
 - h) - operare nei casi d'urgenza;
 - i) - redigere i programmi del CSMT da sottoporre all'Assemblea del CSMT;
 - l) - autorizzare i componenti del CSMT e dei distaccamenti, di cui al successivo Articolo 24 comma 5, a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni.
3. Le eventuali decisioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate da parte dell'Assemblea del CSMT nella riunione immediatamente successiva.

Art. 11

Il Presidente:

- a) rappresenta il CSMT;
- b) convoca l'Assemblea del CSMT, almeno due volte all'anno, e ne presiede le sedute; in caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente;
- c) presenta all'Assemblea del CSMT la relazione annuale sull'attività della stessa;
- d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) è affidatario e responsabile dei beni come indicato al precedente Articolo 3 comma 2;
- f) ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede Centrale responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni ad essi affidati;
- g) è responsabile e gestisce il fondo cassa di cui al successivo Articolo 22 comma 2;
- h) presenta al CC e al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno; presenta altresì le proposte di attività per l'anno successivo.

Art. 12

Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei componenti incaricati del CSMT; in questo caso non ha diritto di voto.

Art. 13

1. Può essere nominato componente del CSMT solo colui che non abbia rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni, ogni candidato prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge da inoltrare alla Direzione del CAI.
2. Anche per i componenti del CSMT deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".
3. I componenti del CSMT per i quali sorgano o vengono comunque accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo comma del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del precedente Articolo 8 comma 3.

Art. 14

Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti le figure incaricate a seguire l'attività del CSMT ed a verificarne la conformità agli indirizzi programmatici; le figure incaricate vengono invitate a partecipare alle riunioni dell'assemblea del CSMT.

Art. 15

Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del CSMT e disporre il commissariamento del CSMT con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 16

Il Presidente del CSMT dovrà sempre informare con sollecitudine le figure incaricate di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 17

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo del CSMT ritenesse necessaria una presa di posizione ufficiale del CAI su specifici problemi istituzionali o gestionali, il Presidente del CSMT dovrà prospettarla per tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive competenze, presentando un'esauriente documentazione.

Art. 18

I componenti del CSMT sono autorizzati dal Consiglio Direttivo a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni.

Titolo III FUNZIONAMENTO

Art. 19

1. L'Assemblea del CSMT si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vice Presidente; si riunisce altresì su convocazione del Presidente Generale. Copia della convocazione viene inoltrata al Presidente Generale, al Direttore, nonché alle figure referenti del CDC e del CC.
2. Il Segretario del CSMT ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni.
3. Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoposto all'approvazione dei componenti del CSMT nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa alle figure incaricate di CDC e CC e alla Direzione che provvede ad inoltrarla ai componenti del CDC e del CC.

Art. 20

1. Le riunioni dell'Assemblea del CSMT, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. I componenti del CSMT non possono conferire deleghe di rappresentanza.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti fatta salva la verifica del numero legale. In caso di parità quanto sottoposto a decisione deve intendersi non approvato.

Art. 21

1. Se ritenuto opportuno, il Presidente può invitare alle riunioni persone esterne al CSMT.
2. Il Consiglio Direttivo del CSMT può richiedere collaborazioni ai componenti degli OTCO e alle strutture del Sodalizio.
3. Il Consiglio Direttivo del CSMT può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne, a titolo gratuito o con l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso spese: in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Art. 22

1. Le spese per le attività e il funzionamento del CSMT sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.
2. Annualmente il CSMT dispone di un fondo di cassa di dotazione minima iniziale di 2500 € reintegrabile, da gestire secondo le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

Art. 23

1. Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente del CSMT presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del CSMT presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti.
3. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni affidati al CSMT verranno redatti dal Consiglio Direttivo del CSMT stesso nei modi e nei termini indicati dalla Direzione ed approvati dall'assemblea del CSMT.
4. Il CC esamina ed approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività del CSMT.
5. Il CDC approva il budget di spesa del CSMT.

Titolo IV DISTACCAMENTI DEL CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE

Art. 24

1. L'Assemblea del CSMT, per comprovate esigenze tecnico operative, può chiedere al CC ed al CDC, per le rispettive competenze, l'autorizzazione alla costituzione di distaccamenti sul territorio nazionale.
2. I distaccamenti, ove costituiti, operano alle complete ed esclusive dipendenze del CSMT sia per la gestione economica che per la definizione dei programmi di attività, attuandone le direttive e gli orientamenti tecnici.
3. Eventuali contributi dei GR per lo svolgimento delle attività dei distaccamenti devono pervenire al CSMT tramite la Sede centrale.
4. Per ogni distaccamento l'Assemblea del CSMT nomina un responsabile tecnico-operativo che ha il compito di mantenere i rapporti con il CSMT e di gestire le attività del proprio distaccamento.

5. I responsabili dei distaccamenti fanno parte dell'organico del CSMT.
6. I componenti dei distaccamenti possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo del CSMT a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni.

ART. 25

1. I componenti dei distaccamenti vengono nominati direttamente dall'Assemblea del CSMT e vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare.
2. Le proposte di candidatura da sottoporre all'Assemblea del CSMT dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum verranno escluse.
3. Il numero dei componenti di ogni singolo distaccamento viene stabilito dall'Assemblea del CSMT in base ai programmi che dovranno essere svolti.
4. Il numero dei componenti di ogni singolo distaccamento può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 11 unità.

Art. 26

1. I componenti dei distaccamenti durano in carica fino alla scadenza del CSMT che li ha nominati.
2. I componenti dei distaccamenti possono essere riconfermati senza il limite del doppio mandato.
3. Alla scadenza del mandato i componenti rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento dei nuovi componenti.
4. Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non dia contributi significativi alle attività programmate, può essere sostituito dall'Assemblea del CSMT, su proposta del responsabile tecnico-operativo del distaccamento. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa si procede secondo l'Articolo 25 comma 1.
5. I componenti dei distaccamenti prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura deliberata dal CDC.
6. Anche i componenti dei distaccamenti sono soggetti a quanto disposto dall'Articolo 13 del presente regolamento.

Art. 27

È fatto divieto ai distaccamenti di prendere autonomamente iniziative che coinvolgano il Sodalizio e il CSMT a livello nazionale, regionale ed interregionale.

Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. L'Assemblea del CSMT può proporre al CC eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

Art. 29

Con l'entrata in vigore del presente regolamento il CSMT sarà provvisoriamente costituita dai componenti della CCMT che rimangono in carica, con pieni poteri, fino alla nomina dei componenti come previsto all'Articolo 7 del presente regolamento.